

Il 14.12.2000



REGOLAMENTO INTERNO DEL CONGRESSO DELL'UNIONE LATINA

**con le modifiche adottate
dal XII Congresso (dicembre 1990)
il XIII Congresso (dicembre 1992)
il XIX Congresso (dicembre 2000)**

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONGRESSO DELL'UNIONE LATINA

Prima parte : Definizioni

Articolo 1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini “ Convenzione ”, “ Congresso ” e “ Consiglio ” designano la Convenzione Costitutiva dell'Unione Latina firmata a Madrid il 15 maggio 1954, il Congresso e il Consiglio Esecutivo dell'Unione Latina.

Seconda parte : Sessioni

Articolo 2. Sessioni ordinarie

Il Congresso si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria nel luogo e nella data convenuti¹.

Articolo 3. Sessioni straordinarie

Il Congresso si riunisce in sessione straordinaria ogni volta che il Consiglio lo convoca. Questa convocazione può essere richiesta dalla maggioranza degli Stati membri o decisa dai due terzi dei membri del Consiglio. Il Consiglio fissa il luogo della riunione².

Terza parte : Ordine del giorno

Articolo 4. Sessioni ordinarie

1. Il Consiglio prepara l'ordine del giorno provvisorio basandosi sulle questioni che sono state proposte almeno sei mesi prima della data d'apertura della riunione³.
2. Ogni Stato membro, il Consiglio, il Segretario Generale e le entità associate⁴ all'Unione Latina possono proporre, per via di raccomandazioni, l'iscrizione di questioni all'ordine del giorno di una riunione ordinaria del Congresso. Ogni proposta deve essere indirizzata per iscritto al Presidente del Consiglio e deve indicare la natura della proposta e le ragioni per le quali conviene esaminarla nel corso della riunione.
3. Quest'ordine del giorno provvisorio viene comunicato a tutti gli Stati membri, alle entità associate e agli osservatori almeno due mesi prima della data d'apertura della riunione.

¹ Articolo VII.1 della Convenzione

² Articoli VII.2 e XV, paragrafo i) della Convenzione

³ Articolo XV, paragrafo e) della Convenzione

⁴ Articolo 2 della risoluzione XVII/98/3

4. Il Segretariato Generale deve inviare agli Stati membri, alle entità associate e agli osservatori, tutta la documentazione necessaria all'esame dei diversi punti dell'ordine del giorno provvisorio possibilmente almeno un mese prima della data d'apertura della sessione.

Articolo 5. Sessioni straordinarie

1. L'ordine del giorno provvisorio viene preparato dal Consiglio, nella misura del possibile, almeno due mesi prima della data d'apertura delle sessioni. Viene comunicato agli Stati membri, alle entità associate e agli osservatori possibilmente un mese prima dell'apertura della riunione.
2. Il Segretariato Generale deve inviare agli Stati membri, alle entità associate e agli osservatori tutta la documentazione necessaria all'esame dei differenti punti dell'ordine del giorno provvisorio, se possibile, almeno un mese prima della data d'apertura della sessione.

Articolo 6. Approvazione, nuove questioni, emendamenti e soppressioni

1. Il Congresso adotta l'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei membri presenti e votanti.
2. Possono essere aggiunte all'ordine del giorno nuove questioni di carattere urgente con la maggioranza semplice dei membri presenti e votanti al momento dell'adozione dell'ordine del giorno o ulteriormente nel corso della riunione.
3. Nel corso di una sessione del Congresso, certe questioni possono essere rese oggetto di emendamenti o essere soppresse dall'ordine del giorno in virtù di una decisione presa con la maggioranza semplice dei membri presenti e votanti.

Quarta parte : Partecipazione e rappresentazione al Congresso

Articolo 7. Composizione delle delegazioni

1. Il Governo di ogni Stato membro designa una delegazione, che comprenderà al massimo cinque rappresentanti, per partecipare al Congresso.
2. Ogni delegazione può farsi assistere da tanti consiglieri ed esperti quanti gli Stati membri ritengano necessario.
3. Nessuna delegazione può rappresentarne un'altra⁵.

⁵ Articolo VIII.2 della Convenzione

Articolo 8. Osservatori

1. Alle sessioni tanto ordinarie quanto straordinarie, le entità associate assistono al Congresso in qualità di osservatori.
2. Alle sessioni tanto ordinarie quanto straordinarie, il Congresso può invitare in qualità di osservatori :
 - a Stati e organizzazioni internazionali che beneficiano dello statuto di osservatore permanente presso l'Unione Latina, secondo le risoluzioni che il Congresso adotterà in materia ;
 - b Stati che non appartengono all'Unione Latina⁶;
 - c Organizzazioni internazionali⁷ e organizzazioni non governative, fondazioni e istituti simili che hanno relazioni ufficiali con l'Unione.
3. Gli osservatori previsti all'articolo 8, paragrafo 2 c) hanno il diritto di prendere la parola in tutti i dibattiti del Congresso che vertano su questioni di loro competenza.

Articolo 9. Accreditazioni

1. Gli accreditamenti delle delegazioni degli Stati membri e degli osservatori come pure i nomi dei loro membri vengono comunicati al Segretario Generale che ne metterà al corrente gli Stati.
2. In caso di contestazione sulla validità dell'accreditamento di un rappresentante, quest'ultimo siede provvisoriamente con gli stessi diritti degli altri rappresentanti fino a che l'Ufficio non abbia fatto il proprio rapporto e che il Congresso non abbia deliberato.

Quinta parte : Presidente e Vicepresidenti del Congresso

Articolo 10. Elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti del Congresso

1. Il Presidente e i due Vicepresidenti del Congresso sono eletti per un periodo di due anni. I loro mandati sono rinnovabili.
2. Il Presidente e i Vicepresidenti devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Organizzazione, e non devono appartenere allo stesso Stato.
3. In caso di parità di voti in occasione dell'elezione del Presidente o dei Vicepresidenti, si procederà ad un nuovo turno di scrutinio che si concentra unicamente su questi candidati. Se quest'ultimo non permette di attribuire le candidature, il Congresso istituisce immediatamente una Commissione di conciliazione composta da cinque Stati, diversi da

⁶ Articolo XII della Convenzione

⁷ Articolo XII della Convenzione

quelli di cui sono cittadini i candidati. Questa Commissione, riunita a porte chiuse, ha l'incarico di designare il candidato che sarà proposto al voto del Congresso.

Articolo 11. Presidenza temporanea

Fintanto che non sarà eletto un nuovo Presidente, il Presidente della sessione ordinaria precedente oppure, in caso di impossibilità uno dei Vicepresidenti, assicura la Presidenza.

Articolo 12. Assenza o impedimento del Presidente

1. Se il Presidente è assente o nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni, designa un Vicepresidente per sostituirlo.
2. Un Vicepresidente, che assume la funzione di Presidente, avrà gli stessi poteri e doveri del Presidente.

Articolo 13. Presidenza ad interim

Quando il Congresso ha luogo in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il Segretariato Generale, il Presidente può cedere il suo posto a un Presidente ad interim scelto tra le autorità competenti del Governo dello Stato che ospita la sessione.

Sesta parte : “Bureau Permanent” del Congresso e “Bureau Permanent” esteso

Articolo 14. “Bureau Permanent” del Congresso e “Bureau Permanent” esteso

1. Il Presidente e i Vicepresidenti costituiscono il “Bureau Permanent” del Congresso. Oltre alle altre funzioni definite nel presente regolamento, il “Bureau Permanent” del Congresso viene consultato dal Segretario Generale per l'esercizio delle funzioni che gli competono.
2. Il Presidente del Consiglio, il Presidente e i Vicepresidenti del Congresso costituiscono il “Bureau Permanent” esteso il quale é incaricato, senza pregiudicare le competenze specifiche del Consiglio Esecutivo, del controllo dell'esecuzione delle risoluzioni del Congresso. Il Consiglio dovrà essere tenuto regolarmente informato sulle questioni conosciute dal “Bureau Permanent” esteso.
3. Il Segretario Generale, in qualità di Segretario Generale del Congresso, partecipa ai lavori del “Bureau Permanent” e del “Bureau Permanent” esteso.

Settima parte : Il Segretariato del Congresso

Articolo 15. Segretariato

Il Segretariato del Congresso sarà assicurato dal Segretario Generale dell'Unione e dalle persone da quest'ultimo designate.

Articolo 16. Dichiarazioni del Segretario del Congresso

Il Segretario del Congresso potrà fare in qualsiasi momento, al Congresso o a un organo ausiliario, delle dichiarazioni verbali o scritte che si riferiscono a qualsiasi questione in corso d'esame.

Articolo 17. Funzioni del Segretariato

Il Segretariato è incaricato di ricevere, di tradurre e di distribuire i documenti e le risoluzioni del Congresso e dei suoi organi ausiliari ; di assicurare l'interpretazione dei discorsi pronunciati nel corso delle sedute ; di redigere e di distribuire i verbali delle riunioni ; di classificare i documenti negli archivi e di effettuare tutti gli altri lavori che il Congresso potrebbe affidargli.

Ottava parte : Condotta dei dibattiti

Articolo 18. Quorum

Il numero legale necessario affinché il Congresso possa validamente deliberare deve essere costituito dalla maggioranza degli Stati membri.

Articolo 19. Poteri del Presidente

1. Oltre ai poteri che gli sono conferiti in virtù delle altre disposizioni del presente Regolamento, il Presidente presiede le sedute del Congresso, pronuncia l'apertura e la chiusura di ognuna delle sue sedute, dirige i dibattiti, veglia sull'applicazione delle disposizioni della Convenzione, assicura l'applicazione del seguente Regolamento, dà la parola agli oratori in base all'ordine col quale l'hanno richiesta, pone le questioni ai voti e proclama le decisioni.
2. Il Presidente, con riserva delle disposizioni del presente Regolamento, ha piena autorità per moderare i dibattiti e assicurarne l'ordine. Può proporre al Congresso la chiusura della lista degli oratori, il limite del tempo a disposizione come pure il limite del numero degli interventi che ogni partecipante al Congresso può fare su una questione, l'aggiornamento o la chiusura del dibattito e la sospensione e l'aggiornamento di una seduta.
3. Il Presidente o il Vicepresidente che agisce in qualità di Presidente, non prende parte ai voti, ma può designare un altro membro della sua delegazione per votare al suo posto.

Articolo 20. Mozioni di procedura

1. Quando sia in discussione una mozione, ogni rappresentante di uno Stato Membro potrà presentare una mozione d'ordine sulla quale il Presidente si pronunzierà immediatamente. Tale mozione è messa ai voti e prevarrà la decisione del Presidente qualora non sia respinta dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti.
2. Le mozioni seguenti hanno priorità, nell'ordine indicato qui di seguito, su tutte le altre proposte o mozioni presentate.
 - a) sospensione o aggiornamento della seduta ;
 - b) chiusura della seduta ;
 - c) aggiornamento del dibattito sulla questione in discussione ;
 - d) chiusura del dibattito sulla questione in discussione.
3. Nei casi sopracitati, la parola viene data, oltre all'autore della mozione, soltanto a un altro oratore in favore della mozione e a due oratori contrari. In seguito la mozione viene messa ai voti.

Articolo 21. Proposte di fondo

Una proposta può essere ritirata dal suo autore prima di essere messa ai voti, se nessun emendamento è stato proposto da altri rappresentanti. La proposta può essere introdotta di nuovo in ogni momento da qualsiasi rappresentante, a condizione che il dibattito sul punto dell'ordine del giorno di competenza non sia stato chiuso.

Articolo 22. Nuovo esame delle proposte

Quando una proposta è stata adottata o bocciata, non può essere esaminata di nuovo nella stessa riunione, a meno che, su una mozione adottata con la maggioranza dei due terzi dei rappresentanti presenti e votanti, il Congresso non decida altrimenti.

Articolo 23. Interventi

1. Nessuno può prendere la parola al Congresso senza averne ottenuto precedentemente l'autorizzazione del Presidente.
2. Tutti gli interventi si basano unicamente su questioni di competenza del Congresso e il Presidente può richiamare all'ordine un oratore le cui osservazioni esulano dall'argomento in discussione.
3. Nel corso dei dibattiti, il Presidente può dare lettura della lista degli oratori e dichiarare la sua chiusura. Ciononostante, può accordare un diritto di risposta a un rappresentante di uno Stato o a un osservatore di una entità associata nel caso in cui si renda necessario un intervento effettuato dopo la chiusura della lista degli oratori.

Nona parte : Voto

Articolo 24. Diritto di voto⁸

1. Ogni Stato membro rappresentato al Congresso dispone di un voto.
2. Nessuna delegazione può votare al posto di un'altra.
3. Gli osservatori non hanno diritto al voto.

Articolo 25. Maggioranza semplice

1. Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento, le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice delle delegazioni presenti e votanti.
2. Ai fini del presente Regolamento, l'espressione "delegazioni presenti e votanti" deve intendersi relativa a quelle delegazioni che votino "pro" o "contro". I rappresentanti che si astengono vengono considerati come non votanti.

Articolo 26. Maggioranza dei due terzi⁹

Oltre agli altri casi previsti nel presente Regolamento, la maggioranza dei due terzi delle delegazioni presenti e votanti viene richiesta nei seguenti casi :

- a) Approvazione dei progetti degli accordi internazionali previsti dall'articolo III della Convenzione ;
- b) Approvazione del bilancio dell'Unione Latina. I contributi degli Stati che costituiscono questa maggioranza dovranno rappresentare almeno il cinquanta per cento del contributo dell'Unione ;
- c) Cambiamento della sede dell'Organizzazione ;
- d) Approvazione di ogni progetto di emendamento alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 27. Votazione

1. Salvo diversa disposizione del presente Regolamento, le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano.
2. In caso di dubbio sul risultato di una votazione per alzata di mano, il Presidente può far procedere ad una seconda votazione che sarà per appello nominale. Si effettuerà pure lo scrutinio nominale quando lo richiedano almeno due delegazioni.

⁸ Articolo VIII della Convenzione

⁹ Articolo X della Convenzione.

3. Se è stata seguita la procedura di scrutinio nominale, il voto di ogni delegazione partecipante verrà riportato negli atti della seduta.
4. L'elezione alla Presidenza e alla Vicepresidenza del Congresso, la nomina del Segretario Generale e, più in generale, qualsiasi elezione di una persona fisica, vengono effettuate a scrutinio segreto, a meno che i membri del Congresso non decidano altrimenti.

Articolo 28. Interruzione della votazione

Una volta che il Presidente ha annunciato l'inizio della votazione, nessuno la può interrompere salvo con una mozione d'ordine concernente il suo effettivo svolgimento.

Articolo 29. Spiegazioni della votazione

Il Presidente può permettere ai rappresentanti di dare delle spiegazioni sul loro voto, sia prima che dopo la votazione, salvo quando questa avviene per scrutinio segreto. Il Presidente può limitare la durata di queste spiegazioni.

Articolo 30. Ordine di votazione delle proposte

1. Se una medesima questione è oggetto di più proposte che non siano emendamenti, queste vengono messe ai voti, salvo diversa decisione del Congresso, secondo l'ordine nel quale sono state presentate. Il Congresso può, dopo ogni votazione su una proposta, decidere se è il caso di mettere ai voti la proposta seguente.
2. Una mozione che richieda al Congresso di non pronunciarsi su una proposta ha la priorità sulla votazione di questa proposta.

Articolo 31. Divisione delle proposte

La divisione è un diritto se viene richiesta da un Rappresentante. Dopo la votazione sulle diverse parti, l'insieme della proposta viene messa ai voti per adottarla definitivamente.

Articolo 32. Votazione sugli emendamenti

1. Quando viene presentato un emendamento a una proposta, viene subito messo ai voti.
2. Quando vengono presentati due o più emendamenti a una proposta, il Congresso vota prima sull'emendamento che il Presidente giudica si allontani maggiormente, quanto al merito, dalla proposta esistente. Se questo emendamento viene rifiutato, il Presidente sottopone al voto, tra gli emendamenti che restano, quello che a sua volta si allontana maggiormente, quanto al merito, dalla proposta sopracitata, e così di seguito, finché tutti gli emendamenti non siano stati messi ai voti.
3. Se uno o più emendamenti vengono adottati, si vota in seguito sulla proposta modificata.

4. Una mozione sarà considerata come emendamento ad una proposta nel caso in cui implichi semplicemente un'aggiunta, una soppressione o una modifica che interessa una parte della detta proposta.

Articolo 33. Eguaglianza dei voti

In caso di parità dei voti durante una votazione, su una questione diversa dalle elezioni, si procederà ad una seconda votazione nel corso di una successiva seduta della stessa sessione. Se, in occasione di tale seduta, la proposta non otterrà ancora la maggioranza, dovrà considerarsi respinta.

Decima parte : Organi ausiliari

Articolo 34. Organi ausiliari del Congresso

1. Il Congresso può istituire qualsiasi organo ausiliario che consideri necessario¹⁰.
2. Gli organi ausiliari che sono stati istituiti dal Congresso fino ad ora sono i seguenti :
 - a) La Commissione delle Adesioni e
 - b) Il Comitato delle Candidature.

Articolo 35. Commissione delle Adesioni

1. La Commissione delle Adesioni è composta da dieci Stati membri eletti dal Congresso per un periodo di due anni, rinnovabile.
2. Nell'elezione degli Stati membri della Commissione, il Congresso dovrà rispettare, nella misura del possibile, una equa ripartizione geografica e linguistica.
3. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti. Viene convocata dal Segretario Generale su richiesta del Presidente del Congresso o del suo Presidente, almeno una volta per biennio. Il Presidente della Commissione delle Adesioni farà rapporto dei propri lavori al Congresso.
4. La Commissione promuove l'adesione all'Unione Latina degli Stati che intendano diventarne membri, secondo le regole poste dalla Convenzione e le regole e gli usi del diritto internazionale. Dà mandato al Segretario Generale per intraprendere gli atti pertinenti per ottenere l'adesione di questi Stati.

¹⁰ Articolo V.2 della Convenzione.

5. La Commissione esamina le richieste d'associazione all'Unione Latina dei territori di lingua e di cultura d'origine latina che non assumono la responsabilità della condotta delle loro relazioni estere e che fanno parte di Stati non membri o non suscettibili di diventare membri, conformemente alle disposizioni della risoluzione XVII/98/3. La Commissione può a tale scopo richiedere il parere di esperti in diritto internazionale.
6. Il Segretario Generale informa i membri della Commissione di tutti gli atti d'adesione, d'associazione o di ritiro dall'Unione Latina, come pure dei processi di ratifica degli Stati firmatari della Convenzione.

Articolo 36. Comitato di Candidatura

1. Il Comitato di Candidatura è composto da nove Stati membri eletti dal Congresso per un periodo di due anni. Il loro mandato è rinnovabile.
2. Nell'elezione degli Stati membri del Comitato, il Congresso dovrà rispettare, nella misura del possibile, una equa ripartizione geografica e linguistica.
3. Il Comitato di Candidatura elegge al proprio interno un Presidente e i suoi due Vicepresidenti. Si riunisce obbligatoriamente, su iniziativa del proprio Presidente o del Segretario Generale e dietro l'accordo del Presidente del Congresso, nei quindici giorni che precedono lo scadere del mandato del Presidente in esercizio.
4. Gli Stati membri presentano al Comitato di Candidatura, almeno quindici giorni prima del Congresso, le candidature alla Presidenza e alle Vicepresidenze del Congresso. Questo Comitato ne esamina la validità e ne discute tenendo in considerazione la ripartizione geografica e linguistico-culturale di tali candidature. Il Presidente del Comitato sottopone in seguito il suo rapporto al Congresso.
5. Il Comitato delle Candidature riceve ed esamina anche le candidature al Consiglio Esecutivo e le sottopone al Congresso.
6. Gli Stati membri presentano al Comitato delle Candidature, al più tardi due mesi prima della fine del mandato del Segretario Generale, le candidature al posto di Segretario Generale. Il Comitato delle Candidature si riunisce nei quindici giorni successivi per esaminare la validità delle candidature ricevute e sottopone il suo rapporto al Congresso.

Undicesima parte : Lingue di lavoro

Articolo 37. Lingue di lavoro

1. Le lingue di lavoro del Congresso sono il francese, l'italiano, il portoghese, il rumeno e lo spagnolo. Tali lingue non dovranno essere oggetto di sperequazioni, salvo deroga concessa espressamente dagli Stati interessati.

2. Sotto la riserva qui sopra menzionata, i documenti di lavoro e gli atti del Congresso sono tradotti e distribuiti in ognuna delle cinque lingue di lavoro.

Dodicesima parte : Atti del Congresso

Articolo 38. Atti del Congresso

Vengono stabiliti, nelle cinque lingue di lavoro, gli atti di tutte le sedute del Congresso, ad eccezione delle sedute degli organi ausiliari. Questi atti vengono approvati nel corso della prima seduta del Congresso seguente.

Tredicesima parte : Pubblicità delle sedute

Articolo 39. Pubblicità delle sedute

Tutte le sedute del Congresso e degli organi ausiliari sono pubbliche, a meno che l'organo interessato non dichiari altrimenti.

Quattordicesima parte : Emendamenti al Regolamento interno e sospensione dell'applicazione

Articolo 40. Emendamenti

Il presente Regolamento può venire modificato, salvo in quegli articoli che riproducono delle disposizioni della Convenzione, per decisione presa con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che la proposta di modifica sia stata precedentemente iscritta nell'ordine del giorno.

Articolo 41. Sospensione dell'applicazione

Il Congresso può sospendere l'applicazione di ogni articolo del presente Regolamento, salvo in quelli che riproducono delle disposizioni della Convenzione, per decisione del Congresso presa con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che la proposta di sospensione sia stata notificata 24 ore prima. Questo lasso di tempo può essere soppresso se nessun membro solleva obiezioni.

Quindicesima parte : Disposizioni finali

Articolo 42. Regolamento degli organi ausiliari

Salvo disposizioni contrarie, il presente Regolamento si applica, *mutatis mutandis*, ai lavori degli organi ausiliari del Congresso.

Articolo 43. Regolamenti interni precedenti

Il presente Regolamento annulla e sostituisce le disposizioni riguardanti il funzionamento del Congresso e i precedenti regolamenti interni.